



Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0011571 15/07/2014
Cl. 34.34.01/1

Al Associazione ecologista Gruppo di
intervento giuridico Onlus
Sezione del Veneto

A mezzo posta elettronica certificata
manuel.zanella-9941@postacertificata.gov.it

Allegati

Risposta al foglio del

Servizio..... N.

OGGETTO: MOSSANO (Vicenza) – Capanni di caccia in località via Regola e sentiero di S. Bernardino.-

E.p.c. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo
Gabinetto
ROMA

A mezzo posta elettronica certificata
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Si riscontra la nota del 19 giugno u.s., qui inoltrata dall’Ufficio di Gabinetto con foglio prot. 13232 del 26 giugno 2014, con cui codesta Associazione segnala la presenza di alcuni capanni di caccia nella località in oggetto.

Codesta Associazione rileva che i manufatti in questione, insistendo in area boscata, sarebbero sottoposti a tutela paesaggistica *ex lege* ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e la loro messa in opera necessiterebbe quindi dell’autorizzazione prevista dal successivo art. 146, comma 5.

Rappresenta, inoltre, l’obbligo di procedere alla rimozione delle strutture predette al termine della stagione venatoria, supportando la propria affermazione con una serie di recenti pronunce giurisprudenziali in materia di opere precarie nonché con il dispositivo di delibera di giunta regionale del Veneto n. 1660 del 17 settembre 2013.

Codesta Associazione conclude quindi chiedendo (i) di accedere ai documenti amministrativi riguardanti le autorizzazioni rilasciate per i manufatti in questione, nonché (ii) di procedere alla rimessa in pristino dei luoghi.

Per quanto di competenza, la scrivente comunica quanto segue.

Circa la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei capanni di caccia di cui si discute, si rammenta che se, come ricordato anche da codesta Associazione, la legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, modificativa della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è stata oggetto di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, la quale ne ha riconosciuto l’illegittimità nella parte in cui prevedeva l’esenzione dall’obbligo dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti destinati alla caccia del colombaccio, lo stesso non può dirsi per la legge regionale 22 febbraio 2012, n. 12, la quale ha espunto gli appostamenti per la caccia agli ungulati dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, purché “realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima dell’eventuale



estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento” (art. 1 della legge regionale 12/2012, modificativo dell’art. 20-bis della legge regionale 50/93).

Gli appostamenti di caccia rientranti in questa seconda tipologia non necessitano dunque dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d. lgs. 42/04, purché ricorrono le condizioni appena richiamate.

Ciò premesso, in ordine alla richiesta di accesso ai documenti relativi ai procedimenti autorizzatori dei manufatti in argomento, si evidenzia che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici è competente al rilascio del parere di cui all’art. 146, comma 5, del d. lgs. 42/04, nel mentre spetta alla Regione o all’ente locale da questa delegato l’adozione del provvedimento autorizzatorio finale.

Presso l’ente territoriale predetto potrà dunque essere utilmente compiuta qualunque verifica circa l’eventuale rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per i manufatti segnalati.

Quanto alla rimessa in pristino dei luoghi, si evidenzia che tale iniziativa, previo accertamento dell’effettiva sussistenza dell’illecito, spetta anch’essa alla Regione o all’ente delegato, atteso che questa Amministrazione dispone, *in subiecta materia*, di poteri sostitutori, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 3 del d. lgs. 42/04 più volte citato.



Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

BB

